



Comune di
Santa Giusta

Piano Urbanistico Comunale

REGOLAMENTO DEL VERDE

Coordinamento generale

Prof. Giuseppe Scanu

Il Sindaco

Sig. Angelo Pasquale Pinna

Assessore all'Urbanistica

Sig. Salvatore Melis

Assetto insediativo

Arch. Francesco Poddighe

Arch. Francesco Dettori

Arch. Andrea Fenu

Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Emanuela Figus

Il Direttore Generale

INDICE

0. PREMESSA	Pag. 2
TITOLO I - GENERALITA'	“ 3
Art. 1 Principi e finalità	“ 3
Art. 2 Ambiti di applicazione	“ 3
TITOLO II NORME GENERALI	“ 5
Art. 3 Oggetto della salvaguardia	“ 5
Art. 4 Principi regolatori del verde su aree private - inserimento ambientale	“ 5
Art. 5 Funzione dell'amministrazione pubblica	“ 8
Art. 6 Abbattimenti	“ 9
Art. 7 Sostituzioni	“ 10
Art. 8 Potature	“ 12
Art. 9 Danneggiamenti	“ 13
Art. 10 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	“ 14
Art. 11 Aree di pertinenza delle alberature	“ 15
Art. 12 Difesa fitosanitaria “	“ 16
TITOLO III	
NUOVI IMPIANTI	“ 17
Art. 13 Distanze minime di impianto	“ 17
Art. 14 Scelta delle specie nei nuovi impianti	“ 17
Art. 15 Specie vietate	“ 18
TITOLO IV	
DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	“ 18
Art. 16 Nuovi parcheggi	“ 18
Art. 17 Viali alberati	“ 19
Art. 18 Percorsi pedonali e ciclabili	“ 20
Art. 19 Verde ai bordi stradali	“ 20
Art. 20 Rotatorie	“ 20
Art. 21 Isole verdi tra gli assi stradali	“ 21
Art. 22 Presa in carico da parte del comune di aree verdi	“ 21
Art. 23 Giardini e parchi urbani	“ 21
Art. 24 Verde fluviale	“ 25
Art. 25 Aree protette e siti della rete natura 2000	“ 26
Art. 26 Alberi di pregio	“ 26
Art. 27 Aree boschive	“ 27
Art. 28 Verde sportivo	“ 27
Art. 29 Verde complementare alla viabilità	“ 28
Art. 30 Alberate stradali	“ 28
Art. 31 Verde cimiteriale	“ 28
Art. 32 Verde all'interno dei plessi scolastici	“ 29
Art. 33 Sentieri di interesse storico – naturalistico	“ 29
TITOLO V	
NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A VERDE AGRICOLO	“ 30
Art. 34 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	“ 30
Art. 35 Sfalcio dei fossi	“ 30
Art. 36 Salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo	“ 30
TITOLO VI	
SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO	“ 31
Art. 37 Sanzioni	“ 31
Art. 38 Norme finanziarie	“ 31
Art. 39 Norme regolamentari in contrasto	“ 31
Art. 40 Riferimenti legislativi	“ 32
ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI SANZIONABILI	“ 33

0. PREMESSA

Il presente Regolamento, in attuazione del PUC, regola le disposizioni in materia di tutela del verde, pubblico e privato, e definisce le linee guida relative alla manutenzione, gestione e progettazione delle diverse tipologie di verde nel Comune di Santa Giusta.

L'obiettivo principale è quello di promuovere la tutela ed il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio, tenendo in considerazione i numerosi benefici dovuti alla presenza della vegetazione, quale elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, e per le importanti funzioni quali:

- la depurazione dell'aria e dell'acqua,
- miglioramento del suolo,
- assorbimento dell'anidride carbonica,
- riparo per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.

Inoltre il "verde ornamentale" - pubblico e privato - rappresenta una componente paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto del centro urbano così come i fabbricati, i monumenti e gli altri manufatti ed è, pertanto, elemento che assolve importanti funzioni sul piano culturale, sociale ed ambientale.

L'Amministrazione Comunale attua, al fine di tutelare e migliorare il patrimonio verde locale, le seguenti azioni:

- interventi di progettazione e/o di arricchimento delle aree verdi, eseguiti privilegiando la conservazione e la tutela del paesaggio e dell'ambiente;
- interventi volti a favorire lo sviluppo della flora autoctona e della fauna selvatica, nonché la rinaturalizzazione del paesaggio;
- interventi di manutenzione e gestione delle aree verdi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio vegetale presente sul territorio.

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 principi e finalità

L'Amministrazione Comunale di Santa Giusta col presente Regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato, riconoscendo:

- il ruolo che riveste per l'ambiente, per l'igiene e come fattore di miglioramento della qualità urbana e del benessere dei cittadini, esplicitando funzioni di depurazione delle acque e dell'aria (assorbimento dell'anidride carbonica, metabolizzazione delle polveri sottili e di altri pericolosi inquinanti), costituzione e miglioramento del suolo, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
- il ruolo fondamentale delle aree verdi nella valorizzazione del territorio e nel favorire la crescita culturale, la sensibilità ambientale e le relazioni sociali.

Riconoscendone il rilievo, anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Art. 2 Ambiti di applicazione

- a) Il presente regolamento, in attuazione del PUC, detta disposizioni in difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali le zone boscate o arbustate, anche se spontanee, di siepi, di aree marginali delle zone agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni quali canali, fossi e scoli. Sono inclusi i prati stabili ed i sentieri di interesse storico e naturalistico.
- b) Sono esclusi dal presente regolamento i vivai e le colture specializzate di alberi da frutto e gli impianti di arboricoltura da legno.
- c) Il regolamento, in attuazione delle previsioni del PUC sulla organica gestione del verde cittadino, indirizza i seguenti ambiti di titolarità:

VERDE PUBBLICO

La disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, si applica nei luoghi pubblici di seguito elencati:

- parchi e giardini comunali;
- aree vincolate e protette;
- aree boschive
- alberi di pregio
- verde sportivo
- verde di arredo (alberature stradali, rotatorie, aiuole, verde complementare alla viabilità, fioriere);
- spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde affidati ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- giardini privati aperti ad uso pubblico;
- giardini privati;
- fasce di rispetto (si tratta di aree poste a margine dei tracciati stradali, cimiteriali, ecc.)
- verde cimiteriale
- verde all'interno di plessi scolastici;
- aree incolte, sentieri di interesse storico-naturalistico;
- Aree agricole così come definite dalle NTA del PUC.

Gli orti urbani (Partixeddas) saranno regolati da apposito regolamento.

VERDE PRIVATO

- parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio comunale, nonché le corti rurali localizzate nelle aree agricole, così come definite dal PUC.
- aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni, superfici accessorie, boschi, incolti, canali, fossi, siepi ed alberate frangivento e di demarcazione delle aziende e ogni altra superficie a verde, incluse nel territorio agricolo come definito dal PUC;

- sono escluse dalla presente normativa le aree coltivate e gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta e le alberature da taglio in coltivazioni specializzate.

TITOLO II

NORME GENERALI

Art. 3 Oggetto della salvaguardia

Le alberature, su suolo pubblico o privato, aventi diametro del tronco superiore a 10 cm, misurato a 130 cm dal colletto (a petto d'uomo) nonché gli arbusti con più tronchi, di cui almeno uno con diametro superiore a 10 cm, sono oggetto di tutela del presente Regolamento.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 10 cm di diametro, gli alberi piantati in sostituzione di altri e quelli impiantati in ottemperanza alla normativa di PUC o del presente regolamento.

Sono altresì salvaguardate le siepi naturali e le alberate in ambito extraurbano ed agricolo.

La salvaguardia è estesa a:

- le querce (genere *Quercus*) autoctone, di altezza superiore ai 2 m;
- le siepi con altezza media superiore a 1,5 m e lunghezza superiore a 20 m.

Sono inoltre salvaguardate:

- le aree in corso di rinaturalizzazione, con superficie maggiore di 1000 mq, dove sia presente vegetazione arbustiva e arborea spontanea, che copra, anche in modo discontinuo, almeno il 30% della superficie considerata;
- fanno eccezione le aree agricole oggetto di finanziamenti comunitari sulla rinaturalizzazione;
- la vegetazione degli specchi d'acqua, permanenti o temporanei, che cresce all'interno o sui bordi delle aree umide, la tutela si esplica sottoponendo ad autorizzazione dell'Ufficio competente gli interventi sulla vegetazione, che andranno effettuati, di norma, nel periodo che va da ottobre a febbraio.

Art. 4 Principi regolatori del verde su aree private - inserimento ambientale

In ambito urbano gli impianti di alberi dovranno tenere conto dello sviluppo finale delle specie poste a dimora, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio disponibile e tenere conto degli impianti di pubblica illuminazione esistenti o in progetto.

In particolare, le specie scelte, una volta giunte a piena maturità, non dovranno creare disagio a pedoni e automobilisti.

Gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, dovranno prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati dal PUC e dal presente Regolamento.

Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie, il richiedente dovrà predisporre gli elaborati previsti contenenti, oltre alla parte relativa agli interventi architettonici, una tavola di progetto relativo alla sistemazione a verde, con la rilevazione delle specie arboree ed arbustive esistenti.

In ambito extraurbano gli interventi di nuova piantumazione devono essere mirati alla ricostruzione del paesaggio agricolo storico con alberature disposte a filari in fregio a strade poderali e canali irrigui.

INTERVENTI EDILIZI

Nel caso di interventi edilizi di ristrutturazione o di modifica dello stato dei luoghi, dovrà essere presentata una rilevazione fotografica dell'area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione preventiva sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

I progetti edilizi dovranno contenere l'elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle aree alberate, delle aree con arbusti, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate. Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna. Qualora presenti, dovranno essere inoltre indicate e descritte sinteticamente le eventuali aree naturali, quali aree boscate e formazioni arbustive.

DIFFORMITÀ ESECUTIVA

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine di trenta giorni.

Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.

AREE DI ESPANSIONE

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nei piani particolareggiati (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico.

Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna .

NORME DI PROGETTAZIONE

La progettazione del verde dovrà indicare il diametro approssimativo della chioma al momento della piantumazione e quello a sviluppo finale.

Al fine di evitare future incompatibilità la chioma, a massimo sviluppo, non dovrà interferire con canali di gronda e non togliere luce a locali destinati all'attività quali aule scolastiche, uffici o spazi privati.

Piantumazioni obbligatorie

Sono obbligatorie le piantumazioni di idonee essenze arboree e/o arbustive, tenendo conto delle indicazioni del presente regolamento, negli assi viari di nuova realizzazione, negli spazi verdi non edificati e, quando possibile, nelle fasce stradali delle strade esistenti sulla base degli spazi disponibili nonché nelle aree destinate ad attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, ecc.)

In attuazione del presente Regolamento tutti i progetti dovranno prevedere una piantumazione nei seguenti limiti:

- zone residenziali: 1 albero ad alto fusto, con altezza a pieno sviluppo superiore a m.10, ogni 80 mq di superficie scoperta destinata a verde;
- zone per attività produttive e zone per attrezzature commerciali: 1 albero ad alto fusto, con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 10 ogni 120 mq di superficie scoperta.

Per consentire una corretta progettazione in relazione al contesto ogni albero di alto fusto potrà essere sostituito da 1,5 alberi a medio fusto, con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 5, o a due alberi a basso fusto.

Nel caso in cui, tenuto conto dai vincoli posti dagli edifici, il progettista ritenga impossibile porre in opera correttamente le alberature nelle quantità previste dalla normativa urbanistica il proprietario potrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Santa Giusta.

Qualora il proprietario non disponga di altre aree nel territorio comunale di Santa Giusta si procederà alla monetizzazione dell'intervento di ri-piantumazione con pagamento della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale che stabilirà l'Amministrazione di concerto con l'Ufficio competente. Si potrà tenere conto, per la monetizzazione, del costo complessivo di piantumazione di un esemplare arboreo di circonferenza i cm. 12, misurati a cm. 130 da terra.

Annualmente il Comune, in accordo con la ditta che eventualmente curerà la gestione del verde pubblico provvederà ad interventi di ampliamento e riqualificazione del verde pubblico utilizzando i fondi di cui al comma precedente.

Art. 5 Funzione dell'amministrazione pubblica

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio comunale competente.

Per tali interventi dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale, entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione dettagliata degli interventi da eseguire per l'anno successivo.

La società privata che eventualmente sarà incaricata della gestione del verde pubblico dovrà specificare, nella predetta relazione, il tipo e il numero degli interventi, i luoghi dell'intervento e l'indicazione di massima dei costi, al fine di ottenere il finanziamento ed il consenso per l'esecuzione dei lavori. Tale procedura è indispensabile per consentire una corretta pianificazione e gestione del verde pubblico.

Per meglio pianificare gli interventi potrà essere redatto dall'Amministrazione Comunale il **CENSIMENTO DEL VERDE**, al fine di favorire la conoscenza del patrimonio vegetale presente nel territorio comunale e programmare nel tempo le operazioni di gestione e accrescimento delle aree verdi.

Art. 6 Abbattimenti

L'abbattimento di alberi, anche se morti o in cattivo stato fitosanitario, è soggetto ad autorizzazione comunale, da presentarsi all'Ufficio comunale competente.

Le motivazioni dell'abbattimento dovranno essere documentate nella domanda di autorizzazione (comprensiva di adeguato materiale fotografico) e verranno valutate dal competente Ufficio, al cui parere favorevole e subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento.

Nel caso di domande presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario o alla stabilità della pianta l'Ufficio potrà chiedere che l'istanza sia corredata dalla seguente documentazione, a cura e a spese del richiedente:

- planimetria indicante il numero e la qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui è presente la pianta per la quale è richiesto l'abbattimento;
- perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità dell'albero eseguita da parte di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.

Nel caso di domande presentate per presunti danni ad un manufatto o struttura direttamente correlabili alla presenza dell'albero, l'Ufficio potrà richiedere che l'istanza sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:

- planimetria indicante il numero e la qualità delle piante arboree presenti nell'area in cui è presente la pianta per la quale è richiesto l'abbattimento;
- valutazione di stabilità dell'albero eseguita da parte di un tecnico abilitato iscritto o all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- perizia di un tecnico qualificato, architetto-ingegnere-geometra-perito edile o altro iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero.

Per motivazioni legate ad interventi edilizi si rimanda a quanto indicato all'art. 15 ad oggetto "Norme legate ad interventi edilizi".

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano la sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Ufficio competente.

Art. 7 Sostituzioni

Ogni albero situato in area pubblica abbattuto deve essere sostituito a cura e spese del richiedente (Amministrazione comunale o eventuale società di gestione del verde).

Il numero degli alberi necessari per la sostituzione è indicato nella tabella sottostante che tiene conto della biomassa dell'albero abbattuto e di quella degli alberi in sostituzione:

Diametro albero abbattuto	n° alberi da piantare in sostituzione
20 – 40 cm	2 di I grandezza, 1 di II o III grandezza
40 – 60 cm	3 di I grandezza, 2 di II o III grandezza
60 – 80 cm	3 di I grandezza 4 di II o III grandezza
> 80 cm	3 di I grandezza 6 di II o III grandezza

Nel caso di mancata piantumazione o impossibilità alla sostituzione si dovrà versare una quota monetaria pari alla somma occorrente per l'acquisto delle piante previste per la sostituzione.

Qualora la realizzazione di un progetto dell'Amministrazione comunale preveda l'abbattimento di alberature, il quadro economico dell'intervento, dovrà comprendere anche il costo delle sostituzioni.

Negli interventi di abbattimento privati, gli stessi proprietari hanno la facoltà di sostituire gli esemplari abbattuti che in sostituzione andranno collocati prioritariamente nella proprietà in cui era presente l'albero abbattuto, a cura e a spese del richiedente.

L'Amministrazione comunale provvederà ad istituire un apposito fondo in cui verranno versate le quote di cui sopra. Nello stesso fondo verranno versate anche le quote relative alle sanzioni amministrative per abbattimenti non autorizzati, nonché alle violazioni al presente Regolamento del Verde.

Da questo fondo si potrà attingere per interventi ambientali di pubblica utilità quali:

- rinaturalizzazioni;
- qualificazione del Verde pubblico;
- nuovi impianti arborei e arbustivi con specie autoctone.

Nel caso di abbattimento di un albero del genere Quercus, inferiore ai 20 cm. di diametro del tronco a 1,30 m dal colletto e superiore ai 2 m di altezza, la pianta in sostituzione dovrà appartenere allo stesso genere.

Per querce superiori ai 20 cm di diametro per la sostituzione valgono le disposizioni del presente articolo sulla base dei dettami della Tab. 1, provvedendo altresì alla sostituzione con esemplari dello stesso genere.

I nuovi impianti sostitutivi dovranno rispettare i seguenti criteri:

- la scelta delle specie dovrà ricadere prioritariamente tra quelle autoctone e tipiche della flora locale e, in misura non superiore al 30%, con altre specie compatibili con le caratteristiche pedologiche e storico - culturali del Centro.
- l'altezza delle piante da impiantare dovrà essere compresa tra 2 e 4 metri e con diametro del tronco, a 1m dal colletto, compreso tra 6 e 8 cm;
- nel caso di viali alberati, di giardini di valore storico e di altre aree che rappresentano un elemento di identità del territorio la sostituzione verrà effettuata, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente del contesto in cui la pianta si inserisce, scegliendo preferibilmente la stessa specie dell'albero che è stato abbattuto.

In ogni caso, gli alberi da sostituire devono rispettare la distanza di 5 m dagli edifici e comunque le distanze dai confini di proprietà previste dal Codice Civile.

La sostituzione della pianta dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento tramite comunicazione indirizzata all'Ufficio competente del Comune e corredata di documentazione fotografica.

Gli alberi messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti sono sempre tutelati pur se privi delle caratteristiche dimensionali anzidette.

Art. 8 Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà; pertanto:

- le potature su piante arboree (ad esclusione delle conifere), si possono effettuare interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 10 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quello inferiore, e cioè ai nodi o biforcazioni, in maniera da rispettare la ramificazione e la forma naturale dell'albero. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi; tale tecnica risulta comunemente definita a "tutta cima con taglio di ritorno".
- sulle piante esistenti allevate a forma obbligata sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma (siepi);
- gli interventi di potatura si possono effettuare dal 1° Novembre al 15 Marzo;
- è vietata l'asportazione dei nidi di specie di uccelli e la potatura dei rami che fungono da appoggio per gli stessi.

Gli interventi su conifere vanno effettuati esclusivamente per la rimonda del secco; negli altri casi necessitano di autorizzazione.

Gli interventi drastici di potatura sono ammessi solo previa autorizzazione dell'Ufficio competente e solo in casi particolari, ad esempio il sussistere di situazioni di reale pericolo oppure quando si vuole evitare l'abbattimento di una pianta in condizioni fitosanitarie precarie. In particolare, gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli drastici di accorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e quelli praticati sulle branche con diametro superiore a cm 10 di diametro, sono soggetti a preventiva comunicazione da inoltrare a cura del richiedente, almeno 30 giorni prima della data dell'esecuzione dell'intervento all'Ufficio competente.

La comunicazione va corredata di:

- fotografia delle piante da potare;
- descrizione dell'intervento e motivazione.

Nei casi in cui l'Ufficio competente ritenga dubbia la motivazione o la corretta modalità di esecuzione dell'intervento, entro il termine previsto per l'intervento, potrà negare l'intervento stesso oppure chiedere ulteriore documentazione.

In ogni caso interventi di potatura non conformi alle norme indicate al presente articolo ed eseguiti in assenza di autorizzazione possono essere considerati dall'Ufficio, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti o danneggiamenti.

Art. 9 Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante, gli interventi che danneggiano l'essenza arborea, pur senza comprometterne la vita. Tali azioni saranno sanzionate ai sensi del presente regolamento.

E' vietato, in particolare:

- rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o scariche di materiali liquidi o solidi
- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto e l'impermeabilizzazione dell'area di pertinenza dell'alberatura;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo delle aree a bosco, delle aree a parco nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- affiggere cartelli manifesti e strutture di qualsiasi tipo alle alberature pubbliche e private;
- la realizzazione di impianti di illuminazione tesi a mettere in "evidenza" le alberature;

- gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento. In casi eccezionali, urgenti e documentati, l'Amministrazione può concedere specifica deroga;
- la rottura di rami, l'asportazione di parti di corteccia e i tagli delle radici;
- lo scortecciamento e le lesioni al tronco ed ai rami degli alberi;

Il danneggiamento del patrimonio arboreo di proprietà comunale comporta, oltre alla sanzione prevista del presente regolamento, l'obbligo di risarcimento del danno al patrimonio comunale.

Art. 10 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

- a) Fermo restando quanto indicato nell'art. 9 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, sia essa salvaguardata o meno (evitando lesioni alla corteccia ed alle radici, rottura di rami, ecc.)
- b) In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 11.
- c) All'interno della suddetta area non dovranno avere luogo i lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.
- d) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante.
- e) Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognatura, ecc.), si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
- f) Nel caso di istanza per l'esecuzione di scavi inerenti ad aree con presenza di elementi vegetativi, dovrà essere acquisito il formale parere del Ufficio competente, il quale darà prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione presente nell'area interessata. Solo per la posa e la manutenzione di utenze

sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate nell'articolo 10 del presente Regolamento.

- g) Al termine dei lavori, nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 11 Aree di pertinenza delle alberature

Si definisce area di pertinenza delle alberature, lo spazio, sia di superficie sia di volume, che deve essere a disposizione delle piante.

Per un albero di nuovo impianto, l'area di pertinenza, corrisponde, sul terreno, ad un cerchio con centro sul tronco e raggio variabile al variare della classe di grandezza dell'albero come indicato nella tabella sottostante:

CLASSE GRANDEZZA	RAGGIO
Alberi di I ^a grandezza (altezza a pieno sviluppo: > 20 m)	m. 4,0
Alberi di II ^a grandezza (altezza a pieno sviluppo: 10-20 m)	m. 3,0
Alberi di III ^a grandezza (altezza a pieno sviluppo: < 10 m)	m. 2,5

Per un albero esistente, l'area di pertinenza, corrisponde ad un cerchio avente come centro il fusto dell'albero e come raggio la misura moltiplicata per 4 del diametro del tronco.

All'interno di tale area è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la pianta stessa, evitando in particolare l'interramento del colletto.

Nelle nuove realizzazioni e risistemazioni del verde arborato in parcheggi, strade, piazze e comunque in tutti gli ambiti ristretti, in deroga a quanto sopra, dovrà comunque essere rispettata la distanza minima dal colletto di m 1, assicurando un'aiuola di superficie permeabile minima di 3 mq;

Solo in casi del tutto eccezionali e debitamente documentati, l'Ufficio competente potrà concedere deroghe alle misure indicate.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili fra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PUC e dal Regolamento Edilizio.

Qualora manufatti, cordoli o porzioni di essi ricadano all'interno, anche parzialmente, delle aree di pertinenza delle alberature esistenti, potranno essere demoliti e ricostruiti ponendoli alle distanze di cui al presente articolo.

Art. 12 Difesa fitosanitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

Si dovranno, a tal proposito, privilegiare le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorando le condizioni di vita della pianta. In caso di terapia sono preferibili le tecniche di lotta biologica e integrata.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- difesa delle piante da danneggiamenti;
- adeguata preparazione dei siti di impianto;
- rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento (Art. 11) e la protezione delle stesse da calpestio ecc.
- potatura eseguita secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

In particolare, dovrà essere effettuata la lotta obbligatoria secondo le seguenti disposizioni:

- D.M. 17.04.1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*;
- D.M. 17.04.1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*;
- D.M. 10.09.1999 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;

- Decisione della Comunità Europea 2001/218/CE recante misure fitosanitarie di urgenza per impedire la diffusione dell'organismo di quarantena *Bursaphelenchus xylophilus* (PWN), Nematode del legno di pino.

TITOLO III

NUOVI IMPIANTI

Art. 13 Distanze minime di impianto

Nella realizzazione di nuovi impianti o nelle sostituzioni di piante esistenti devono essere sempre utilizzate le specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro, sia dell'apparato radicale che della chioma.

A tal fine nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e nelle sostituzioni devono essere rispettate, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni ed alberi limitrofi:

CLASSI DI GRANDEZZA MISURA A PIENO SVILUPPO	DISTANZE MINIME DA MANUFATTI E ALBERATURE
Alberi di I° grandezza > 20 m	m 10
Alberi di II° grandezza 10 – 20 m	m 5
Alberi di III° grandezza <10 m	m 2,5

Resta, comunque l'obbligo delle disposizioni del Codice Civile agli art. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n_285 del 30.04.92 agli art. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo al regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia idraulica dei fiumi.

Art. 14 Scelta delle specie nei nuovi impianti

Nel momento in cui si deve porre a dimora un nuovo albero è necessario valutare le caratteristiche del sito e le esigenze della pianta. A questo proposito, quindi:

- tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di

sviluppo utilizzando materiale vivaistico di prima qualità con chiome, il fusto e apparato radicale integro.

- la scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere alla conservazione degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
- I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone di più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originali condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (RIMBOSCHIMENTI, SIEPI, ECC.)

Gli interventi devono mirare alla conservazione del paesaggio e possibilmente al miglioramento dell'ecosistema.

Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica, nonché dell'ecosistema oggetto dell'intervento.

b) VERDE AGRICOLO

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico delle zone agricole della pianura, dell'area montana del Monte Arci e delle aree tipiche della bonifica.

c) VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l'ambiente urbano rispetto al paesaggio naturale, gli interventi di piantagione del verde pubblico e privato in ambito urbano dovranno essere realizzati utilizzando specie resistenti alle condizioni ambientali che in questo ambito si registrano; in ogni caso le specie autoctone vanno impiegate per almeno il 70% del totale delle piante arboree ed arbustive collocate a dimora.

Nella scelta delle specie possono essere utilizzate anche forme ornamentali.

Le piante ad alto fusto messe a dimora devono avere altezza compresa tra 2 e 4 metri e diametro a 1.30 m dal colletto compreso tra 6 e 8 cm.

Art. 15 Specie vietate

Al fine di salvaguardare lo sviluppo della vegetazione autoctona e di evitare motivi di disagio alla cittadinanza è vietato l'impianto di specie infestati ed invasive, in particolare si vieta l'impiego di Robinia Pseudoacacia, Ailanthus altissima e di tutte le specie ritenute dannose per la flora locale. Sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati all' Ufficio competente.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri ed i parchi e i giardini storici in cui la scelta di essenze diverse possa essere giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche.

Eventuali deroghe, in considerazione di particolari situazioni, potranno essere concesse dal Ufficio competente su presentazione di dettagliata relazione.

TITOLO IV

DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 16 Nuovi parcheggi

Per quanto riguarda i parcheggi si prevedono le seguenti dotazioni:

- n. 1 albero di I° o II° grandezza ogni 60 mq. di superficie del parcheggio, con una aiuola di dimensioni secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento;
- n. 1 cestino porta-rifiuti ogni 250 mq di superficie del parcheggio.

Art. 17 Viali alberati

Nel caso di nuovi filari in zone urbane esistenti, si prescrivono i seguenti parametri dimensionali:

- a) forma e dimensioni delle aree permeabili di impianto: si privilegia la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata larga almeno 1,50 m per alberi di I° e II° grandezza e 1,00 m per gli alberi di III° grandezza, fatto salvo casi particolari nei quali il sesto d'impianto esistente non consenta il rispetto di tali dimensioni.

- b) per le piante isolate la superficie minima dell'aiuola, varia in relazione alla grandezza dell'albero secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.
- c) interasse tra gli alberi: per gli alberi di I° grandezza preferibilmente non inferiori a 10 – 12 m, per gli alberi di II° grandezza preferibilmente non inferiori a 8 m, per alberi III° grandezza preferibilmente non inferiori a 4 m;
- d) distanze da edifici: per gli alberi di I° grandezza preferibilmente non inferiori a 7 m, per gli alberi di II° e III° grandezza preferibilmente non inferiori a 5 m.

Art. 18 Percorsi pedonali e ciclabili

Per i percorsi pedonali e ciclabili di nuova progettazione, le attrezzature consigliate sono le seguenti:

- n. 2 panchine ogni 100 m;
- n. 2 cestini porta-rifiuti ogni 100 m;
- n. 4 posti porta-biciclette ogni 250 m.

Tali attrezzature potranno essere costruite in legno, ferro, plastica, preferibilmente riciclata.

Art. 19 Verde ai bordi stradali

Per quanto riguarda il verde presente ai margini stradali occorre prevedere, quando la larghezza delle fasce a verde è superiore ai metri 4, una fascia a prato di 2-3 m in prossimità del ciglio stradale in modo da poter essere sfalciata con l'utilizzo della sola barra falciante da automezzo in strada e facilmente pulita dai rifiuti.

Le fasce a verde più lontane di 2 m dal ciglio stradale debbono essere possibilmente ricoperte da arbusti a crescita libera ed elevata densità in modo da limitare la crescita delle infestanti. Le siepi potranno anche essere arborate con alberi di III° grandezza quando la distanza dal ciglio stradale lo consente.

Art. 20 Rotatorie

La rotatoria è un tipo di intersezione a raso fra due o più strade. Ha la funzione di moderare la velocità dei veicoli e snellire i flussi di traffico.

Il verde delle rotatorie, al fine di ridurre la manutenzione e migliorare l'ambiente urbano, andrà realizzato prevalentemente con fasce concentriche di arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; verso il ciglio stradale verranno collocati gli arbusti di taglia minore e verso il centro della rotonda gli arbusti a crescita maggiore privilegiando le specie resistenti a bassi regimi idrici.

Sono da evitare gli alberi che potrebbero impedire la visibilità.

Art. 21 Isole verdi tra gli assi stradali

Queste aree, non frequentate dal pubblico, dovranno essere destinate a prevalente funzione ambientale con manutenzione ridotta e prevalentemente lasciate a libera evoluzione; inizialmente può essere previsto l'impianto di specie arboree ed arbustive autoctone.

Art. 22 Presa in carico da parte del comune di aree verdi

Qualora le opere a verde siano realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita l'attecchimento e la manutenzione delle piante fino a 24 mesi dalla messa a dimora, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune.

Il periodo della messa a dimora, da cui avranno inizio i 24 mesi di garanzia, dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio competente con apposita nota scritta.

La presente prescrizione potrà essere modificata solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale all'interno delle convenzioni urbanistiche.

Le zone a verde, potranno essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, solo se realizzate secondo i principi del presente Regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati o di cui non è stata curata adeguatamente la manutenzione delle alberate.

Art. 23 Giardini e parchi urbani

DEFINIZIONI

I giardini ed i parchi urbani sono aree verdi inserite nel tessuto urbano o periurbano che svolgono una importante funzione ambientale e sociale. I parchi ed i giardini

urbani sono generalmente strutturati in aree con diverse funzioni: svago, gioco, attività sportive e servizi culturali o ricreativi.

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde pubblico, di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale, o comunque di uso pubblico.

23.2 Regole d'uso dei giardini e parchi urbani

a) Nei parchi e nei giardini urbani è vietato:

- a.1) eliminare, distruggere, danneggiare, o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi, di arbusti o parti di essi, nonché danneggiare volontariamente i prati;
- a.2) affiggere manifesti o locandine con annunci o messaggi di vario tipo sugli alberi e sugli arredi;
- a.3) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, frutti, funghi, muschio, terreno vegetale, nonché calpestare le aiuole;
- a.4) la messa a dimora di piante senza l'autorizzazione del Ufficio competente;
- a.5) l'introduzione di animali selvatici e l'abbandono, la cattura, il molestare, o il ferimento intenzionale di animali, nonché la sottrazione di uova e nidi;
- a.6) molestare, cacciare o ferire un altro animale o persone ad opera di un animale in proprio affidamento;
- a.7) raccogliere o asportare fossili o minerali;
- a.8) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- a.9) produrre qualsiasi emissione sonora molesta; l'utilizzo di strumenti musicali e impianti stereofonici amplificati che arrechino disturbo ai residenti, frequentatori e animali del parco;
- a.10) utilizzare generatori di corrente o motori a scoppio, ad eccezione delle attività legate ad interventi specifici di manutenzione;
- a.11) organizzare feste ed iniziative non autorizzate che prevedano l'occupazione di suolo pubblico con arredi ed altre strutture mobili o fisse;
- a.12) inquinare il terreno, le fonti e i corsi d'acqua;
- a.13) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- a.14) accendere fuochi, braci e utilizzare barbecue, anche portatili;
- a.15) rilasciare mozziconi di sigaretta accesi;
- a.16) non rispettare la segnaletica e le ulteriori indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale in merito all'utilizzo delle aree verdi
- a.17) abbandonare le deiezioni di animali in affidamento;

- a.18) lasciare i cani senza guinzaglio;
 - a.19) utilizzare qualsiasi tipo di velocipede al di fuori di sentieri;
 - a.20) usare qualsiasi mezzo a motore o parcheggiare nelle aree di pertinenza degli alberi e delle aiuole;
 - a.21) affiggere sulle alberature cartelli, manifesti e simili, con l'impiego di chiodi o materiale non estensibile;
 - a.22) esercitare, senza autorizzazione, forme di commercio;
 - a.23) eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese audiovisive delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e per produzioni televisive e cinematografiche.
- b) E' consentito, dove non esplicitamente vietato, il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati dai bambini, e possono sussistere motivi di pericolo, è obbligatorio condurre le biciclette a mano.
- c) Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, gruppi o Associazioni, l'Ufficio competente, previa richiesta scritta da inoltrarsi con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare le seguenti attività:
- introduzione di veicoli a motore, in numero adatto alla capacità dell'area verde;
 - organizzazione di manifestazioni culturali e sportive nel rispetto delle norme del presente regolamento;
 - installazione di attrezzature fisse o mobili al servizio di manifestazioni temporanee;
 - esercizio di forme di commercio legate a manifestazioni temporanee;
 - esecuzione di servizi fotografici e di riprese audiovisive delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e legati alla realizzazione di trasmissioni televisive e film;
- d) L'installazione di strutture fisse e manufatti permanenti all'interno dei parchi, è disciplinata da quanto previsto dal PUC;
- e) L'organizzazione delle sopracitate attività, all'interno di parchi e giardini pubblici, senza la suddetta autorizzazione sarà soggetta ad applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento.

GESTIONE DEI GIARDINI E PARCHI URBANI

- a) Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di pericolo per l'integrità di persone o cose. In particolare questi consisteranno in: potature di alberi e arbusti, fertilizzazioni e protezione fitosanitaria e ogni altro intervento di manutenzione su arredi, sentieri e arredi , che l'Ufficio competente valuterà di volta in volta opportuno a seconda della tipologia di area verde interessata .
- b) Le potature verranno effettuate secondo quanto riportato nel presente Regolamento.
- c) Gli sfalci e le irrigazioni dovranno essere eseguiti, preferibilmente, in periodi diversi dalla massima fioritura per non danneggiare l'entomofauna. Per quanto concerne gli sfalci, è possibile destinare alcune aree a sfalcio ridotto per finalità di tipo ambientale; tali aree andranno appositamente delimitate e segnalate con cartelli informativi.
- d) L'irrigazione dovrà essere effettuata con un impianto di microirrigazione a goccia o con aspersioni e la distribuzione dovrà avvenire sottochioma per ridurre al minimo il consumo d'acqua e lo sviluppo di agenti patogeni.
- e) Il controllo delle erbe spontanee deve essere effettuato di norma con l'impiego di mezzi agronomici, meccanici e fisici. E' consigliabile l'utilizzo di materiali pacciamenti naturali. Solo in casi eccezionali e qualora non sia possibile intervenire con i mezzi succitati si potrà ricorrere all'impiego di diserbanti chimici.
- f) Nel caso di fertilizzazione la dotazione di sostanza organica nel terreno deve essere preservata e per quanto possibile incrementata.
- g) Nella scelta dei prodotti dovranno essere privilegiati i compost originati da materiali organici raccolti sul posto.
- h) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.
- i) Viene attribuita notevole importanza alla necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.

- j) Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell'arredo, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino in cui si opera.
- k) Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, nella logica di conservazione e tutela delle specie originarie.

Art. 24 Verde fluviale

DEFINIZIONE

- a) Il verde fluviale, ad eccezione di eventuali parchi fluviali, costituisce l'insieme delle superfici che hanno la finalità primaria di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, idrogeologiche, vegetazionali, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua e degli ambienti fluviali anche ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione del rischio di inquinamento dei corsi d'acqua, del rischio idraulico per le persone e le cose e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti.
- b) Riguarda le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

REGOLE D'USO DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI VERDE FLUVIALE

- a) L'accesso e l'uso di queste aree deve essere regolamentato in funzione della estensione e della fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

GESTIONE DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI VERDE FLUVIALE

- c) Qualsiasi intervento che coinvolga l'ambiente naturale, deve essere progettato in modo da integrarsi in armonia con il contesto ambientale e paesaggistico utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica.
- d) La conduzione delle aree verdi fluviali dovrà favorire il più possibile la rinaturalizzazione spontanea delle aree.
- e) Gli interventi di valorizzazione paesistico – ambientale dell'asta fluviale, potranno avere come oggetto la riqualificazione naturalistica di tutti quei tratti che appaiono degradati o in stato di abbandono per la dismissione di attività antropiche impattanti sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale.

Art. 25 Aree protette e siti della rete natura 2000

Sono aree protette quei luoghi che, per formazione fisica, geologica, geomorfologica e biologica, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, indicati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le regole e la gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono indicate nei rispettivi piani di gestione approvati.

Art. 26 Alberi di pregio

Sono considerati alberi di pregio tutti quelli appartenenti a specie autoctone aventi un diametro di m 1,00 misurato a m 1,30 di altezza dal colletto e quelli appartenenti a qualunque specie aventi un diametro di m 1,50 misurato a m 1,30 di altezza dal colletto.

Rientrano fra gli alberi di pregio tutte le piante inserite nell'elenco regionale degli alberi monumentali.

REGOLE DI GESTIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

- a) Per tali piante non si può autorizzare l'abbattimento se non per motivi di fitosanitari e/o di stabilità.
- b) Gli interventi sulle alberature di pregio devono considerarsi eccezionali, e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario della pianta.
- c) L'abbattimento e gli interventi di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Ufficio competente che potrà avvalersi, nell'esperimento del parere, di tecnici abilitati.
- d) Qualora le alberature siano di proprietà privata, il proprietario è tenuto a conservare, per evitare pericoli di sbrancamento od instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.
- e) L'abbattimento di alberi di pregio avvenuto in assenza di autorizzazione, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano una sanzione ai sensi del presente Regolamento, fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del codice penale e dalla legislazione vigente.
- f) In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Art. 27 Aree boschive

Sono tutelate secondo quanto previsto dal PUC e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 28 Verde sportivo

Costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorando l'aspetto visivo del complesso e rendendone più piacevole la fruizione. E' da prevedersi, in relazione all'entità di ogni singola area, la compresenza di impianti per molteplici attività sportive. Le superfici degli impianti, compatibilmente con le attività sportive, devono essere sistemate preferibilmente a prato alberato.

REGOLE D'USO DEL VERDE SPORTIVO

Per gli spazi scoperti compresi nelle aree a verde sportivo, valgono le norme stabilite dal presente Regolamento

REGOLE DI GESTIONE DEL VERDE SPORTIVO

- a) L'assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all'esercizio dell'attività sportive.
- b) In fase di progettazione di campi in erba per attività sportive, è bene scegliere in modo giusto il tipo di miscuglio, consigliabile per tappeti erbosi soggetti ad una intensa usura. Questi miscugli devono rispondere ai seguenti requisiti:
- c) resistere al calpestio;
- d) rispondere alle esigenze di gioco;
- e) essere praticabili anche durante i periodi di pioggia.
- f) Si dovrà prevedere un impianto di irrigazione.
- g) E' consigliabile un corretto piano di manutenzione, che preveda la rasatura costante dell'erba, la fertilizzazione, l'areazione, la feltratura, la sabbiatura e il diserbo.
- h) La manutenzione e la gestione degli spazi verdi presenti nell'area non utilizzati per attività sportive verrà effettuata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 29 Verde complementare alla viabilità

DEFINIZIONE

Il verde di servizio stradale è costituito dalle rotatorie, dalle aiuole e dai bordi stradali. Tali tipologie permettono l'arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Rivestono inoltre un'importanza fondamentale in quanto migliorano in modo sostanziale il paesaggio, l'ambiente urbano e le aree limitrofe alle infrastrutture stradali.

Regole d'uso delle aree verdi complementari alla viabilità

- a) Le aree verdi di servizio stradale non sono calpestabili, con esclusione dei parcheggi.

Art. 30 Alberate stradali

DEFINIZIONE

- a) Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

REGOLE DI GESTIONE DELLE ALBERATE STRADALI

- a) Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
- b) In relazione a ciò è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo parere del Ufficio competente.
- c) In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee ed aree preesistenti e le norme dettate dal presente Regolamento.

Art. 31 Verde cimiteriale

DEFINIZIONE

Questo tipo di verde svolge un'importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più accogliente questo contesto.

REGOLE D'USO E GESTIONE DEL VERDE CIMITERIALE

Secondo quanto prescritto dal presente Regolamento

Art. 32 Verde all'interno dei plessi scolastici

DEFINIZIONE

Il verde scolastico deve assolvere alla duplice funzione di polmone verde della scuola di cui è parte integrante e di "elemento di osservazione naturalistica" per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire dalla propria scuola.

REGOLE D'USO E GESTIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI

Secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

Art. 33 Sentieri di interesse storico – naturalistico

DEFINIZIONE

Costituiscono l'insieme di percorsi storici che conducono da una località all'altra in un ambito territoriale, e che si sviluppano secondo direttrici di rilevanza interprovinciale, provinciale e locale.

NORME DI FRUIZIONE E GESTIONE

Ogni intervento manutentivo o di risistemazione di un sentiero storico-naturalistico dovrà preventivamente essere assoggettato al parere del Ufficio competente, nell'obiettivo di valorizzare la vegetazione spontanea presente.

L'esecuzione di interventi manutentivi in assenza di autorizzazione di cui al precedente comma a comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO V

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A VERDE AGRICOLO

Art. 34 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte

- a) E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e la vegetazione igrofila presente.
- b) Il materiale di risulta non potrà essere bruciato, salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio.

Art. 35 Sfalcio dei fossi

- a) A fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
- b) I fossi delle strade comunali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti.
- c) E' vietato l'uso di erbicidi.
- d) Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante con la strada dovrà provvedere alla periodica manutenzione del fosso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Art. 36 Salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo

Allo scopo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, nonché i caratteri fondamentali e storici del paesaggio rurale gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere adeguatamente salvaguardati.

E' quindi vietato:

- a) tombare, anche parzialmente i canali e le aree umide;
- b) sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti dove si siano verificati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, nonché degli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

TITOLO VI

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 37 Sanzioni

- a) Le inosservanze alle norme del presente regolamento, così come riassunte dalla tabella di cui all'allegato 1 saranno punite con sanzioni amministrative.
- b) La vigilanza relativa all'applicazione e l'azione sanzionatoria del presente Regolamento è affidata a:
- c) Corpo di Polizia Municipale del Comune di Santa Giusta;
- d) Funzionari dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- e) I Gruppi e le Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e purché iscritte all'albo comunale del volontariato previsto dallo statuto comunale, svolgono funzioni di presidio del territorio e di segnalazione agli Uffici Competenti.

Art. 38 Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, saranno introitati in apposito capitolo di bilancio ed il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico e privato, alla gestione e manutenzione dei giardini pubblici, alla formazione e l'informazione dei cittadini alle problematiche del verde.

Art. 39 Norme regolamentari in contrasto

Il presente Regolamento è stato redatto in accordo con le norme dettate dal Piano Urbanistico Comunale e dal Regolamento Edilizio; le disposizioni degli altri Regolamenti Comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

Art. 40 Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DI INTERVENTI SANZIONABILI

VIOLAZIONI

A - Regolamentazione ed uso delle aree pubbliche sistemate a verde e di fiorire pubbliche

B - Interventi di scavo in prossimità di aree sistemate a verde

- Mancanza di autorizzazione necessaria
- Insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione
- Recisione anomala e lesioni a radici

C - Abbattimento non autorizzato

D – Potature

- Capitozzatura

D - Regolamentazione e manutenzione delle aree private

E - Tutela delle alberate pubbliche e private

- danneggiamenti
- utilizzo di specie vietate